



**ISTITUTO PER L'INNOVAZIONE E TRASPARENZA DEGLI APPALTI
E LA COMPATIBILITA' AMBIENTALE**

D.L. 30 DICEMBRE 2015, N. 210

“PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE”

IN GAZZ. UFF. 30 DICEMBRE 2015, N. 302

(in vigore dal giorno di pubblicazione in G.U.)

DISPOSIZIONI DI INTERESSE

AGGIORNAMENTO NORMATIVO N. 4/2015

RIFERIMENTO	CONTENUTI
ACQUISTI NEL SETTORE DELLA SANITÀ (art. 6, comma 4)	La disposizione estende al 2015 le modalità transitorie di ripartizione delle quote premiali previste dall'art. 67-bis della legge n. 191/2009 a favore delle Regioni che, per le acquisizioni di beni e servizi nel settore della sanità, abbiano istituito una Centrale regionale per gli acquisti.
APPALTI DI LAVORI: ANTICIPAZIONE DEL PREZZO (art. 7, comma 1)	Prorogata al 31 luglio 2016 l'efficacia della disposizione a validità temporanea di cui all'art. 8, comma 3-bis del D.L. 192/2014, che eleva dal 10 al 20 per cento le anticipazioni del prezzo negli appalti di lavori previste dall'art. 26-ter del D.L. 69/2011, in relazione alle gare bandite sino al 31 dicembre 2016.
PROROGHE IN MATERIA DI REQUISITI (art. 7, comma 2)	<ul style="list-style-type: none"> – Requisiti degli esecutori di lavori pubblici. Differita al 31 luglio 2016 l'agevolazione di cui al comma 9 - bis dell'art. 253 del D.Lgs. 163/2006 prevista per la dimostrazione dei requisiti ai fini del conseguimento dell'attestazione SOA. – Requisiti dei progettisti. Differita al 31 luglio 2016 l'agevolazione per la dimostrazione dei requisiti dei progettisti prevista dal comma 15-bis dell'art. 253 del D.Lgs. 163/2006.
REQUISITI DI QUALIFICAZIONE CONTRAENTE GENERALE (art. 7, commi 3 e 4)	<p>Il regime transitorio che prevede modalità semplificate di documentazione dei requisiti di idoneità tecnico-organizzativa dei contraenti generali, di cui all'articolo 189, comma 5 del Codice dei contratti è prorogato al 31 luglio 2016.</p> <p>Correlativamente, sono prorogate al 31 luglio 2016 le modalità transitorie di attestazione individuate dall'art. 357, comma 27, del D.P.R. 207/2010 rispetto al regime ordinario definito all'art. 100, comma 1, lettera c.2).</p>
PUBBLICAZIONE BANDI E AVVISI (art. 7, comma 7)	<p>Differita al 1 gennaio 2017 l'entrata in vigore della disposizione di cui all'art. 26, comma 1, del D.L. 66/2014 che dispone l'abrogazione della pubblicità di bandi e avvisi sui quotidiani.</p> <p><i>Tale proroga dovrà essere coordinata con le norme di recepimento delle Direttive appalti e concessioni.</i></p>

ESCLUSIONE AUTOMATICA OFFERTE ANOMALE
Nel decreto in esame non è prevista la proroga della disposizione transitoria di cui all'art. 253, comma 20 bis, del D.Lgs. 163/2006 che consentiva l'esclusione automatica delle offerte anomale fino alla soglia europea. Pertanto dal 1 gennaio 2016 si applica il regime ordinario che prevede la soglia di un milione di euro per i lavori (art. 122, comma 9, D.Lgs. 163/2006) e di 100.000,00 euro per servizi e forniture (art. 124, comma 8, D.Lgs. 163/2006).

RIFERIMENTO	CONTENUTI
EDILIZIA SCOLASTICA (1) (art. 4, comma 2)	L'adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione incendi previste dall'articolo 10-bis, comma 1, del D.L. n. 104/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128/2013 per il quale era fissata la scadenza del 31/12/2015, deve essere completato entro sei mesi dalla data di adozione del decreto ministeriale previsto dalla citata normativa e comunque non oltre il <u>31 dicembre 2016</u> .
EDILIZIA SCOLASTICA (2) (art. 7, comma 8)	In relazione agli interventi di edilizia scolastica finanziati ai sensi dell'art. 18, comma 8 <i>quinques</i> del D.L. 69/2013, rinviato al <u>31 dicembre 2016</u> il termine entro il quale il Ministero dell'istruzione è tenuto a trasferire le risorse agli enti locali per permettere i pagamenti. La disposizione di proroga precisa che restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente.
EDILIZIA SCOLASTICA (3) (art. 7, comma 10)	In relazione agli interventi di edilizia scolastica finanziati con delibere CIPE n. 32/2010 e n. 6/2012, con modifica dell'art. 1, comma 165 sesto periodo, della legge 107/2015 (c.d. legge "buona scuola"), differito al <u>30 aprile 2016</u> il termine entro il quale gli Enti beneficiari del finanziamento devono trasmettere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le aggiudicazioni provvisorie dei lavori (la citata legge 107/2015 aveva originariamente fissato il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della Legge, vale a dire il 12 gennaio 2016).
EDILIZIA SCOLASTICA (4) (art. 7, comma 11)	In relazione agli interventi di edilizia scolastica di cui all'art. 10 del D.L. 104/2013 prorogato al <u>29 febbraio 2016</u> il termine previsto per l'aggiudicazione provvisoria.
RIDUZIONE SPESA PER EMOLUMENTI (art. 10, comma 5)	Le misure di riduzione delle spese per emolumenti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, introdotte dall'art. 6, comma 3, del D.L. 78/2010, sono prorogate sino al <u>31 dicembre 2016</u> .